

l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, poiché solo un numero esiguo di dipendenti ha la concreta possibilità di trasferirsi in altri locali Autogrill, così come è stato loro proposto dalla proprietà, a causa della eccessiva distanza dall'attuale luogo di lavoro;

per tutti coloro che hanno i requisiti si aprono allora le porte della mobilità, mentre per una parte delle lavoratrici e dei lavoratori non è prevista nemmeno la possibilità di accedere a tale strumento, rimanendo quindi privi di reddito —

se, di fronte ad una situazione così problematica, non ritenga opportuno intervenire presso i soggetti interessati al fine di aprire un tavolo di confronto, capace di individuare, nel più breve tempo possibile, soluzioni alternative a quelle annunciate dall'azienda e utili a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, tutelando la dignità ed i diritti dei lavoratori. (4-05504)

CENTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la società SR servizi di ristorazione Spa con sede a Bolzano, appaltatrice del servizio mensa della Scuola Tecnica di Polizia sita in Viale Castro Pretorio a Roma avrebbe fatto pervenire una lettera datata 17 gennaio 2003 alle organizzazioni sindacali F.L.A.I.C.A. Uniti-C.U.B. dichiarando che già dal mese di febbraio 2003 non sarà più in grado di garantire gli stipendi rapportati al monte ore attualmente in essere ai lavoratori occupati nell'appalto in questione;

la società denuncia la riduzione di circa il 35 per cento degli utenti giornalieri nella struttura dell'ente appaltante nonché la riduzione da 7 a 6 giorni dell'apertura settimanale della mensa e la recente sospensione dei pasti del 2° ordinario —

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti, e nel caso in cui corrispondano al vero se non ritengano

necessario aprire un tavolo di trattative con i sindacati, i lavoratori interessati, la direzione della società in questione affinché si possa trovare una soluzione per la prosecuzione dell'attività della società stessa, tutelando il posto di lavoro degli attuali dipendenti che già da questo mese si troveranno senza stipendio. (4-05505)

* * *

SALUTE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

la circolare del ministero della salute - direzione generale della prevenzione, datata 25 novembre 2002, fornisce un'interpretazione particolarmente restrittiva della normativa relativa alle acque di balneazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, così come modificato dalla legge n. 422 del 2000;

tale interpretazione comporta infatti l'impossibilità per l'intera stagione balneare di procedere alla riapertura dei tratti di mare considerati inadatti all'inizio della stagione medesima;

fino alla stagione balneare 2002, i tratti di mare ritenuti non idonei al termine del periodo di campionamento e quelli temporaneamente vietati dai comuni durante lo svolgersi della stagione stessa potevano essere riaperti a seguito degli esiti favorevoli delle analisi eseguite su due campionamenti nel mese di aprile dell'anno successivo;

l'attuale applicazione restrittiva della succitata normativa ha indubbiamente una ricaduta negativa sull'immagine e, quindi, sul turismo delle coste italiane e su tutte le categorie coinvolte;

è pertanto necessario un intervento per promuovere un'interpretazione della legge che consenta, ove sussistano le condizioni di reale balneabilità, di approfondire il controllo per verificare l'effettiva situazione e permettere la gestione della zona interessata nel pieno rispetto delle norme vigenti in fatto di salute pubblica e tutela della stessa da parte delle amministrazioni locali —:

se non ritenga che al riguardo debbano essere assunte le opportune determinazioni onde affrontare questo grave e urgente problema per la migliore soluzione.

(2-00644)

« Nan ».

Interrogazione a risposta scritta:

CIANI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, dottor Fulvio Milano, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente analista ai sensi della delibera n. 1309/DG del 16 agosto 2001;

il relativo bando è stato pubblicato, stranamente, solo in data 10 dicembre 2001;

con provvedimento n. 327/DG del 22 febbraio 2002 ha deliberato di ammettere, con riserva senza peraltro specificare le motivazioni, n. 16 candidati e con provvedimento n. 450 del 22 marzo 2002 ha nominato la commissione esaminatrice;

in data 24 aprile 2002 è stata sostenuta la prova scritta e in data 14 maggio 2002 le prove pratica ed orale;

con delibera n. 795/DG del 23 maggio 2002, sciolta positivamente la riserva — senza, ancora, specificare i motivi della riserva stessa — ha approvato la graduatoria di merito e nominato i tre vincitori, due con decorrenza 16 giugno ed il terzo con decorrenza 1° luglio, ma con delibera

no 1070/DG del 26 giugno 2002 ha concesso, al terzo, il nulla osta al comando presso altra azienda ospedaliera del Lazio con decorrenza 1° luglio 2002, ancorché la predetta delibera acquisisse esecutività dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;

a seguito di un esposto nel quale si rappresentava che i vincitori del concorso non possedevano i requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi al concorso stesso, la direzione generale del servizio sanitario nazionale della regione Lazio — a seguito di specifica richiesta del ministero della salute — ha richiesto chiarimenti in merito al concorso in questione;

la norma concorsuale prevede che per essere ammessi al concorso per dirigenti amministrativi occorrono, nello specifico, il possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria informatica, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione in scienza dell'informazione e/o informatica; cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre amministrazioni. L'ammissione è, altresì, consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del medesimo;

i candidati vincitori possedevano, rispettivamente, il primo solo 4 anni, mesi 1; il secondo anni 3, mesi 6 ed il terzo solo mesi 9;

l'ufficio legislativo del ministero, in ordine allo specifico quesito avanzato dal direttore generale, dottor Fulvio Milano, sulla richiesta della regione Lazio di instaurare la procedura di annullamento di ufficio nei confronti della delibera di approvazione della graduatoria per carenza nei tre vincitori dei requisiti di anzianità richiesti dalla legge, avrebbe espresso parere che candidati non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione e quindi dai mercati privati non devono essere in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti per i dipendenti pubblici;

una simile interpretazione, se generalizzata, verrebbe a creare una situazione di disparità di trattamento a tutto danno dei dipendenti pubblici nei confronti di identiche professionalità provenienti dal settore di lavoro privato e che i primi, ad avviso del suo Ministero devono dimostrare una esperienza professionale di almeno cinque anni, mentre i lavoratori privati e liberi professionisti non sono tenuti al possesso di una simile esperienza;

il principio dei cinque anni di esperienza è presente anche in altre norme del nostro ordinamento tant'è che l'articolo 3, comma 5, della legge n. 145 del 2002, sostituendo l'articolo 28 del testo unico n. 165 del 2001, richiede espressamente, per l'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla dirigenza presso la scuola superiore della pubblica amministrazione almeno cinque anni di servizio ed il possesso del diploma di laurea, ugualmente

per i dipendenti delle strutture private richiede il diploma di laurea e cinque anni di esperienza lavorativa —:

se non ritenga opportuno, a prescindere dal caso di specie nel quale l'amministrazione della ospedaliera non ha ritenuto — in carenza di controinteressati — d'attivare la procedura di autotutela prevista dalla legge, dare disposizioni affinché il ministro fornisca risposte a quesiti in linea con l'impostazione del nostro ordinamento e non risposte che potrebbero essere interpretate come risposte di favore, anche alla luce di precedenti pareri espressi sulla materia. (4-05488)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Realacci ed altri n. 4-05486, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 febbraio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Vendola.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta orale Cola n. 3-01912 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 262 del 10 febbraio 2003. Alla pagina 7404, seconda colonna, alla trentesima riga, deve leggersi: « dottor Farina e il dottor Favale, la volontà » e non « dottor Farina e il dottor Farale, la volontà », come stampato.

